S.M.S. "TITO LIVIO" - NAPOLI - Protocollo 0003728/2021 del 03/12/2021

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TITO LIVIO"
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121NAPOLI (NA)
Tel. 081400485Fax. 081400485 - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V E-mail namm04900v@istruzione.it

Prot. 3728/2021 Napoli, 03/12/2021

Al Personale tutto

Agli atti All'albo

Al sito web

OGGETTO: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO ex D.L. 172 del 26/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021;

VISTA la C.M.S prot. n° 35309 del 04/08/2021;

VISTA la C.M.S prot. n° 0053922 del 25/11/2021;

VISTA circolare n. 94 prot. n. 6800/A7a del 30/11/2021

TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l'interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virusCovid-19;

COMUNICA

che, **a partire dal 15 dicembre 2021, è istituto l'OBBLIGO VACCINALE per tutto il personale della scuola** e che la vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende:

- il ciclo vaccinale primario;
- la somministrazione della successiva dose di richiamo (c.d. 3 a dose) a partire dal 15 dicembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo, verificando immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **l'interessato deve produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito la documentazione comprovante;**

a) l'effettuazione della vaccinazione;

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato deve trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente scolastico accerta **l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'**inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa,** senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I Dirigenti Scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato **che si risolvono di diritto** nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è prorogata sino al 31 dicembre 2021 e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide solo se rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale

Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:

- **i dati identificativi del soggetto interessato** (nome, cognome, data di nascita);
- **la dicitura:** "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura **"certificazione valida fino al…… " (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);**
- **i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale** in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- **timbro e firma del medico** certificatore (anche digitale);
- **numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore**.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come:

- usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto e periodicamente sottoporsi a Tampone naso-faringeo a propria tutela e tutela della collettività.

Si comunica che entro e non oltre martedì 14 dicembre 2021 le SS.LL. dovranno inviare all'indirizzo: vaccinazioni@titolivionapoli.edu.it, L'ATTESTATO di ADEMPIMENTO dell'OBBLIGO VACCINALE per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. "L'adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende: il ciclo vaccinale primario e a far data dal 15/12 la somministrazione di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 53886 del 25/11/2021"

Il Dirigente Scolastico
Prof. Elena Fucci
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)